



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 dicembre 2014
(OR. en)

16516/14
ADD 1

PV/CONS 66
JAI 990
COMIX 659

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3345^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea (**GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI**) tenutasi a Bruxelles il 4 e 5 dicembre 2014

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

PUNTI "B" (doc. 16218/14 OJ CONS 66 JAI 970 COMIX 647)

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura] 4
3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati [prima lettura]..... 7
4. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea..... 7
5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) [prima lettura]..... 8
6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [prima lettura] 8
7. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [prima lettura]..... 8
8. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [prima lettura] 8

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

9.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza [prima lettura].....	9
10.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [prima lettura].....	9
11.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [prima lettura]	9
12.	a) Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi b) Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.....	10
16.	Lotta al terrorismo	10
17.	Varie	10

*

* *

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]

- Orientamento generale parziale²
- Dibattito orientativo

16140/14 DATAPROTECT 181 JAI 961 MI 950 DRS 163 DAPIX 183

FREMP 220 COMIX 645 CODEC 2375

+ COR 1

15656/1/14 REV 1 DATAPROTECT 170 JAI 891 MI 898 DRS 154 DAPIX 172

FREMP 210 COMIX 616 CODEC 2276

Il Consiglio ha convenuto un orientamento generale parziale in merito all'articolo 1, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 21 e al capo IX del progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati sulla base dei seguenti presupposti:

- i) tale orientamento generale parziale deve essere raggiunto fermo restando che nulla è concordato finché tutto non è concordato e non esclude future modifiche al testo degli articoli concordati in via provvisoria per garantire la coerenza generale del regolamento;
- ii) tale orientamento generale parziale non pregiudica eventuali questioni orizzontali;
- iii) tale orientamento generale parziale non conferisce alla presidenza l'incarico di avviare triloghi informali sul testo con il Parlamento europeo.

Riguardo al meccanismo di sportello unico il Consiglio ha avviato un dibattito orientativo durante il quale una maggioranza di Stati membri ha appoggiato alla struttura generale dello sportello unico quale delineata nella nota della presidenza. Una minoranza di Stati membri ha espresso gravi preoccupazioni sulla nota della presidenza ed ha ritenuto che la struttura in essa delineata non garantisca per lo sportello unico il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio in precedenti occasioni.

Il presidente ha concluso che in seno al Consiglio si è registrata una maggioranza che potrebbe approvare la struttura generale del meccanismo di sportello unico delineato nella nota della presidenza nonché l'idea di un meccanismo di codecisione tra le autorità per la protezione dei dati interessate e il carattere giuridicamente vincolante delle decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati.

² Il Consiglio, quando adotta un orientamento generale dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, non delibera ai sensi dell'articolo 294, paragrafi 4 e 5, del TFUE.

Occorrerebbero ulteriori lavori a livello tecnico su alcune questioni in sospeso.

La Germania ha fatto la dichiarazione riportata nell'allegato.

Austria, Ungheria e Slovenia hanno fatto la dichiarazione riportata qui di seguito.

Dichiarazione della Germania

Capo IX della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al doc. 16140/14

"La Germania appoggia l'orientamento generale parziale alle condizioni elencate al punto 4 del documento, sottolineando tuttavia l'importanza di una disposizione che consenta agli Stati membri di prevedere norme più rigorose in materia di protezione dei dati dei dipendenti. La Germania si riserva pertanto il diritto di ritornare su questo punto nei successivi negoziati. La protezione dei dati dei dipendenti è un elemento fondamentale ed indispensabile del diritto del lavoro. Le normative in materia di lavoro sono considerate un diritto speciale a tutela dei dipendenti in quanto parte contrattuale più debole e vengono quindi interpretate dalla giurisprudenza dei tribunali del lavoro. Il diritto del lavoro europeo, pertanto, stabilisce generalmente soltanto norme minime ad uso degli Stati membri come quadro di riferimento. Ciò significa che se il diritto europeo stabilisce un livello minimo di protezione da parte degli Stati membri, tale livello non può essere ridotto, però al contempo nulla osta a che gli Stati membri prescrivano un livello più elevato di protezione a beneficio dei dipendenti. Per conservare questo sistema del diritto del lavoro europeo nel contesto del regolamento generale sulla protezione dei dati ai fini della protezione dei dati dei dipendenti come elemento del diritto del lavoro, la Germania è favorevole a introdurre all'articolo 82 la possibilità per gli Stati membri di mantenere o creare un livello di protezione dei dati dei dipendenti che superi il livello di cui al regolamento (paragrafo 1: "Gli Stati membri possono prevedere con legge norme più specifiche **o più rigorose** per assicurare la protezione dei dipendenti ..."). In tal modo è possibile garantire che le norme previste dal regolamento si applichino anche nell'ambito del lavoro dipendente e che gli Stati membri possano accordare ai dipendenti una maggiore protezione - come è d'altronde prassi nel diritto del lavoro europeo."

Dichiarazione di Austria, Slovenia ed Ungheria

Proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati nella versione del doc. 16140/14 + COR 1 del Consiglio

"L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria non sono in condizione di approvare l'attuale fase dei negoziati come orientamento generale parziale riguardo alle disposizioni sul settore pubblico (articolo 1, articolo 6, paragrafi 2 e 3, articolo 21) e al capo IX, poiché a loro parere restano irrisolte le questioni seguenti:

Articolo 1, paragrafo 2 bis

L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria rammentano che all'UE e agli Stati membri incombe l'obbligo, derivante dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con la giurisprudenza consolidata sull'articolo 8 della CEDU, di emanare leggi che disciplinino e, a seconda dei casi, delimitino le attività di trattamento dei dati personali svolte da organismi privati a fini privati nella misura necessaria a conciliare il diritto dei singoli alla protezione dei dati personali con l'esigenza dei responsabili del trattamento, operanti nel settore privato, di procedere al trattamento dei dati. Tuttavia, né l'attuale formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2 bis, né quella dell'articolo 6 tengono sufficientemente conto di tali obblighi. L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria, pertanto, mantengono la posizione che sia necessario autorizzare esplicitamente gli Stati membri nel regolamento ad adottare le leggi suddette secondo quanto proposto dall'Austria in merito all'articolo 82 ter (cfr. doc 15768/14).

Inoltre, la Slovenia e l'Ungheria desiderano mettere in rilievo che la clausola di armonizzazione minima per il settore pubblico rappresenterebbe una soluzione ottimale.

Articolo 21, paragrafo 1

L'Austria segnala ancora una volta la questione se includere l'articolo 5 quando si fa riferimento a limitazioni di particolari obblighi e diritti previsti dal regolamento in questione, consentite a norma dell'articolo 21, paragrafo 1. Dato l'obbligo di una verifica di proporzionalità contenuto nell'introduzione dell'articolo 21, paragrafo 1, si avrebbe la conseguenza che il "principio di proporzionalità" prescritto a norma dell'articolo 5 non risulterebbe più applicabile in relazione a qualsiasi restrizione adottata sulla base dell'articolo 21.

Articolo 80, paragrafo 2

L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria si rammaricano del fatto che il campo di applicazione del paragrafo 2 sulla libertà di espressione non sia maggiormente ambizioso.

Considerando 121 in riferimento all'articolo 80

L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria desiderano mettere in risalto che la penultima frase del considerando 121 potrebbe condurre ad interpretazioni inaccettabili di una situazione giuridica nei casi in cui gli esoneri o le deroghe alle disposizioni del regolamento previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri fossero diversi tra loro. La mera affermazione che in siffatti casi debba applicarsi la legislazione nazionale dello Stato membro a cui il responsabile del trattamento dei dati è soggetto è un'impostazione alquanto ambigua e di portata eccessiva che potrebbe interferire in particolare con le legislazioni nazionali sui media. Inoltre, l'impostazione proposta potrebbe altresì condurre ad una scelta opportunistica del foro competente ("forum shopping"), nel senso più preciso che il livello inferiore di protezione accordato da una determinata legislazione nazionale potrebbe diventare la norma generalmente applicabile in tutta l'Unione. Ciò deve essere evitato. A nostro parere, il considerando 121 richiede un ulteriore esame dato che è stato inserito nell'ultima fase dei negoziati e non è stato discusso in modo approfondito.

Articolo 82, paragrafo 1

L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria sono del parere che gli Stati membri debbano essere autorizzati, nell'ambito del lavoro dipendente, ad adottare norme non solo più specifiche, ma anche "più rigorose" di quelle previste dal regolamento.

Articolo 85, paragrafo 1

L'Austria, rammentando la discussione in seno al Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati", propone di stabilire uno stretto collegamento tra le norme relative alla tutela delle persone fisiche applicabili al momento dell'entrata in vigore del regolamento in questione e i relativi obblighi costituzionali di uno Stato membro a giustificazione di tale applicazione. Pertanto, al primo rigo, dopo la parola "membro", dovrebbe essere introdotto il testo "per effetto di particolari obblighi costituzionali in vigore".

3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati [prima lettura]

– Stato dei lavori

15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213

COMIX 622 CODEC 2289

+ COR 1

Il Consiglio ha preso atto che il Comitato misto a livello ministeriale sarà informato circa lo stato di avanzamento dei lavori riguardanti la direttiva sulla protezione dei dati.

4. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea

– Dibattito orientativo

15862/1/14 REV 1 EPPO 70 EUROJUST 205 CATS 194 FIN 878 COPEN 298

GAF 64

Il Consiglio ha rilevato che:

- a) la maggioranza delle delegazioni che hanno preso la parola ha convenuto che le norme relative alla nomina e alla revoca del procuratore capo europeo e dei procuratori europei debbano essere rafforzate, in particolare mediante l'introduzione di una procedura di designazione e nomina dei membri del Collegio più trasparente ed obiettiva;
- b) i pertinenti progetti legislativi dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) [prima lettura]

- Orientamento generale parziale
16139/14 EUROJUST 212 EPPO 73 CATS 196 COPEN 306 CODEC 2374
+ COR 1
+ COR 2

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale sulla proposta riportata nel doc. 16139/1/14. La Repubblica ceca ha ritirato le sue riserve sul testo e i Paesi Bassi hanno ritirato la loro riserva di esame parlamentare. Svezia e Finlandia hanno rilasciato la dichiarazione che figura nell'allegato del presente processo verbale.

6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [prima lettura]

- Orientamento generale
15837/14 DROIPEN 142 COPEN 297 CODEC 2316

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul testo che figura nel doc. 16531/14.

7. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [prima lettura]

- Stato dei lavori
15490/14 DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241

Il Consiglio ha fatto il punto dello stato di avanzamento della direttiva proposta. I lavori su questo fascicolo saranno portati avanti durante la presidenza entrante.

8. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [prima lettura]

- Stato dei lavori
15221/14 DROIPEN 127 JAI 847 GAF 62 FIN 830 CADREFIN 122
CODEC 2191

La presidenza ha fatto una breve sintesi dello stato di avanzamento dei lavori ed ha invitato i ministri a riflettere ulteriormente su come si possa prevedere un compromesso con il Parlamento sulla questione delle frodi in materia di IVA.

9. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza [prima lettura]

- Accordo politico
15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1

Il Consiglio:

- a) ha adottato un accordo politico sul pacchetto di compromesso riportato nell'addendum 1 del doc. 15414/14;
- b) ha incaricato i giuristi-linguisti del Consiglio di procedere con la revisione del pacchetto di compromesso.

10. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [prima lettura]

- Linee orientative
15843/14 JUSTCIV 303 FREMP 217 CODEC 2319

Il Consiglio:

- a) ha approvato gli orientamenti di cui al doc. 15843/14 e
- b) ha chiesto al Gruppo per le questioni di diritto civile di proseguire i lavori sul regolamento proposto alla luce di tali orientamenti.

11. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [prima lettura]

- Orientamento generale
15841/14 JUSTCIV 302 EJUSTICE 119 CODEC 2317
+ ADD 1

Il Consiglio:

- a) ha approvato un orientamento generale sul pacchetto di compromesso riportato nel doc. 15841/14 e
- b) ha preso atto che tale testo costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo per un accordo in prima lettura.

12. a) **Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi**
– Stato dei lavori
- b) **Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate**
– Stato dei lavori
16171/14 JUSTCIV 313

Il Consiglio:

- a) ha preso atto del fatto che la presidenza ha presentato un possibile testo di compromesso per le due proposte di regolamento;
- b) ha preso atto della necessità di un periodo di riflessione per consentire a vari Stati membri di valutare i risultati dei lavori svolti finora;
- c) ha convenuto di riesaminare quanto prima, e al più tardi entro la fine del 2015, i possibili testi di compromesso relativi alle due proposte di regolamento per valutare se sia possibile raggiungere l'unanimità richiesta.

16. Lotta al terrorismo

- Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi **[prima lettura]**
= Stato dei lavori

Il Consiglio è stato brevemente informato circa i risultati di quanto discusso a colazione sul sistema PNR dell'UE e sui relativi accordi con paesi terzi.

17. Varie

- **Informazioni fornite dalla presidenza sulle attuali proposte legislative**

La presidenza ha informato le delegazioni circa lo stato di avanzamento dell'esame, da parte dei competenti organi preparatori del Consiglio, delle proposte riguardanti la direttiva relativa a studenti e ricercatori nonché il regolamento recante modifica dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di Dublino relativo ai minori non accompagnati.